



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI



11.05.2022

Contrasto all'Illicit Trade: investigazioni sul gray market e contraffazione

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con Kroll Associates Srl, azienda socia AHK Italian

Per ulteriori informazioni cliccare [qui](#)

INDICE

	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	Licenziamento disciplinare e interpretazione da parte del giudice delle norme collettive.	Pagina 5
GERMANIA:	Piattaforme di lavoro (crowdworking): rapporto di lavoro tra crowdworker e crowdsourcer?	Pagina 5
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Amministratore di fatto – profili di responsabilità.	Pagina 6
GERMANIA:	Il rappresentante speciale nella GmbH	Pagina 6
	AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI	
ITALIA:	Il nuovo Patent Box: super-deduzione dei costi di Ricerca & Sviluppo. . .	Pagina 7
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
ITALIA:	Credito per imposte estere e convenzioni contro le doppie imposizioni . .	Pagina 8
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
ITALIA:	Il trattamento dei transfer pricing adjustment ai fini IVA	Pagina 8
	DIRITTO DELLA PRIVACY	
ITALIA:	Conservazione dei dati di traffico: nuova pronuncia della Corte di Giustizia UE.	Pagina 9
ITALIA:	TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY	
	Digital Markets Act: accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea sul testo da approvare	Pagina 9
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
ITALIA:	Nuovi aiuti alle imprese per fronteggiare il caro energia e gas.	Pagina 10
GERMANIA:	BFH: (Non vi è) produzione di redditi da capitale in caso di tesaurizzazione parziale.	Pagina 10
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	L'evoluzione dell'interpretazione della compliance degli enti di diritto straniero che operano in Italia	Pagina 11
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
ITALIA:	Il divieto di rappresentanza dell'ente ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/01 . .	Pagina 11

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: Conferimento di quote di controllo di S.r.l. e tassazione delle plusvalenze Pagina **12**

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: L'adesione ad un CCNL è valida anche se tacita e per fatti concludenti. . . Pagina **12**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Il recesso per giusta causa si applica anche al contratto d'agenzia. . . Pagina **13**

GERMANIA: Accordi relativi al foro competente nelle Condizioni generali di contratto Pagina **13**

APPALTI

ITALIA: Le modifiche al Bando tipo n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. . . Pagina **14**

IVA E DAZI

ITALIA: Esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione Europea – D.L. 21/22. Pagina **14**

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Nuovo Decreto Energia in attesa di approvazione da parte del Senato. . . Pagina **15**

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: Il contratto di franchising nel mercato retail real estate Pagina **15**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Aggiornamento delle soglie di fatturato per la notifica antitrust. Pagina **16**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: Prudenza nell'uso di marchi in forma diversa da quella registrata. . . Pagina **16**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Garanzia SACE, ultime novità: estensione e sostituzione del finanziamento Pagina **17**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Arbitrato e accertamento tecnico preventivo Pagina **17**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Documenti in lingua straniera nel processo tributario. Pagina **18**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE NORME COLLETTIVE

Come affermato dalla Cassazione, sez. lav. sent. n. 11665 dell'11.04.22 in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 co. 4 e 5 della l. 300 del 20.05.70, come novellata dalla l. 92 del 28.06.12, "è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa, anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche". Tale operazione di interpretazione e sussunzione non eccede il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità stesso, come già attuato dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. Il giudice, senza ampliare il catalogo delle condotte sanzionabili con misure conservative, deve infatti interpretare la norma collettiva al fine di stabilire se sussista o meno una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, nonché di individuare la tutela in concreto applicabile. Laddove le sanzioni conservative siano contenute in clausole generali, spetterà pertanto all'autorità giudiziaria, facendo ricorso ai valori dell'ordinamento, riempirle di contenuto e definirne i contorni.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: PIATTAFORME DI LAVORO (CROWDWORKING): RAPPORTO DI LAVORO TRA CROWDWORKER E CROWDSOURCER?


Crowdworking sta per l'esternalizzazione del lavoro ad un numero imprecisato di persone. Ci sono diverse varianti: l'esternalizzazione del lavoro attraverso una piattaforma internet è sempre più diffusa. Che tipo di rapporto si instaura tra le piattaforme di lavoro ed i crowdworkers?

Fino alla prima importante sentenza-crowdworker del 1.12.20, secondo l'opinione prevalente, i crowdworker sono considerati come lavoratori autonomi. Nella decisione di cui sopra, il BAG (Corte federale del lavoro tedesca) ha interpretato il rapporto tra le parti come un rapporto di lavoro in presenza dei requisiti della soggezione al potere di direzione e del controllo esterno del datore di lavoro ai sensi del § 611a, primo comma BGB. Questi presupposti sussistono se il crowdworker è obbligato ad eseguire personalmente la prestazione, l'attività dovuta è per sua natura semplice, la sua attuazione è predeterminata in termini di contenuto nonché l'assegnazione dell'incarico e l'uso concreto della piattaforma di lavoro è controllata dal crowdsourcer nel senso di un controllo esterno.

Alla luce del fenomeno crowdworking, la Commissione Europea propone una direttiva per migliorare le condizioni di lavoro dei crowdworkers, che prevede criteri per determinare correttamente il tipo di rapporto di lavoro, così come una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli algoritmi.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: AMMINISTRATORE DI FATTO – PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La Corte di Cassazione ha recentemente consolidato l'orientamento per cui non occorre alcuna formale investitura affinché una persona venga qualificata, anche giuridicamente, come amministratore di società (ord. 1546/22). Secondo la giurisprudenza è infatti amministratore colui che, pur non essendo formalmente nominato tale (di diritto) da parte degli organi sociali, svolge le medesime funzioni esercitando con continuità, ripetitività e sistematicità atti significativi tipici gestori dell'impresa e/o sia inserito stabilmente nella gestione societaria impartendo direttive e condizionando le scelte operative. Nel caso di specie – in sede di accertamento di responsabilità fiscale degli amministratori – si è ritenuta dimostrata l'ingerenza del soggetto “estraneo” che ha aperto il conto corrente intestato alla società e a cui è stata concessa piena disponibilità della documentazione riferibile alla società stessa, con possibilità di utilizzo di password e di accesso alla posta elettronica e ai recapiti dei fornitori. La pronuncia ha certamente un grande impatto, tra l'altro, sulle politiche interne e sulla struttura organizzativa di società italiane di gruppi internazionali, con amministratori nominati residenti all'estero e la cui gestione operativa viene di fatto affidata sostanzialmente a soggetti di fiducia formalmente estranei alla società (ad es. consulenti legali o fiscali).



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.itAvv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: IL RAPPRESENTANTE SPECIALE NELLA GMBH

Con sentenza del 30.11.21 (II ZR 8/21), la Corte di Cassazione tedesca (BGH) ha precisato in quali casi può essere nominato un rappresentante speciale per la GmbH, onde far valere pretese risarcitorie derivanti da amministrazione inosservante dei doveri. Nel caso in specie, il consocio e amministratore di una GmbH era al tempo stesso indirettamente socio controllante di un'altra società. Come rappresentante di entrambe le parti, il socio-amministratore aveva concluso un contratto. Gli altri soci della GmbH avevano nominato un rappresentante speciale per agire contro l'altra società in merito al contratto, perché il socio-amministratore avrebbe agito violando i suoi obblighi contestualmente alla conclusione del contratto. Il BGH ha stabilito che la nomina di un rappresentante speciale è ammissibile anche nel caso in cui le pretese non vengono fatte valere verso l'amministratore stesso bensì avverso una società da lui controllata. La disciplina legislativa sarebbe volta a garantire l'imparzialità della condotta del processo da parte della società. Questa logica sarebbe applicabile anche alla costellazione in specie. Sarebbe possibile nominare un rappresentante speciale anche qualora la GmbH avesse potuto essere rappresentata da altri amministratori. Le ordinarie regole di rappresentanza della GmbH, pertanto, non si applicano nel caso di possibili conflitti d'interessi.



W. Liebau

Luther.RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO | DELOITTE

STS Studio Tributario e Societario e Deloitte Legal sono due realtà appartenenti al Network Internazionale Deloitte, circa 900 professionisti presenti in 13 uffici dislocati in modo capillare su tutto il territorio nazionale, integrano esperienze professionali con matrici specialistiche di settore.

La competenza tecnica, il rigore morale e l'obiettività dei professionisti, sono a disposizione dei clienti per fornire loro soluzioni con un approccio innovativo e sistematico. Operando in stretto collegamento con il Network internazionale e multidisciplinare di Deloitte, le due Società si pongono come importante interlocutore per un servizio globale di assistenza e consulenza.

STS Deloitte opera con scrupolosa attenzione agli aspetti tecnici, forte impegno verso la qualità e continuo riferimento alle esigenze del cliente, offrendo una vasta gamma di servizi professionali nei seguenti settori di specializzazione: Business Tax, International Tax, Transfer Pricing, Mergers & Acquisitions, Value Added Tax & Indirect Tax, Custom and Global Trade, Global Employer Services, Tax Controversy, Global Investment & Innovation Incentives, Private Client Services, Information Technology Tax Tools e Business Process Solutions.

Deloitte Legal assiste i clienti in tutte le aree del diritto con un approccio full-service, avvalendosi anche di IT tools innovative e intelligenza artificiale a supporto del talento dei professionisti.

Al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze della clientela, è stato istituito un Centro di Eccellenza al servizio di tutti i soggetti economici appartenenti all'area di lingua tedesca. Esso può contare su professionisti trilingue, le cui competenze trovano la miglior valorizzazione all'interno di team interdisciplinari con forte vocazione internazionale.



A. Lualdi

M. I. Santaniello
Dornbusch**Deloitte.**

Dott. Alessandro Lualdi, Managing Partner
Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner -
International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI**ITALIA: IL NUOVO PATENT BOX: SUPER-DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA & SVILUPPO**

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio scorso sono state definite le disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box, prevista dall'art. 6 D.L. 146/21, relativa alla super-deduzione, nella misura del 110%, dei costi di ricerca e sviluppo. Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa che rivestano la qualifica di investitore, in relazione alle spese (personale, quote di ammortamento, consulenze, materiali, spese di mantenimento dei beni immateriali) sostenute nello svolgimento delle attività di R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica e per le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali relative a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati utilizzati, direttamente o indirettamente dall'impresa. Il provvedimento definisce altresì le modalità per usufruire del meccanismo premiale, ovvero della possibilità di applicare l'agevolazione alle spese eleggibili sostenute non oltre l'ottavo anno antecedente l'ottenimento del titolo di privativa, il contenuto della documentazione idonea, che dovrà essere predisposta entro la data di presentazione della relativa dichiarazione per usufruire della penalty protection, le modalità di esercizio dell'opzione nonché il coordinamento con l'opzione per il vecchio Patent Box.

M. I. Santaniello
Dornbusch

R. Villa

Deloitte.

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner -
International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and
Innovation Incentives | rvilla@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CREDITO PER IMPOSTE ESTERE E CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Nella recente risposta a interpello n. 145/22 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni rilevanti principi relativamente alla possibilità di beneficiare del credito ex art. 165 del TUIR con riferimento a imposte pagate in Paesi con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia. Il caso riguardava compensi per la prestazione di servizi di ingegneria e progettazione – rientranti tra i redditi d'impresa (art. 7 del modello OCSE) e non qualificabili come royalties (art. 12 dello stesso) – che il Paese estero della fonte aveva assoggettato a tassazione, in assenza, secondo l'Agenzia delle Entrate, di una stabile organizzazione, presupposto convenzionale per l'imponibilità in loco. L'amministrazione finanziaria conferma la non spettanza del credito per le imposte versate all'estero ex art. 165 del TUIR, dato che il prelievo fiscale estero non sarebbe stato conforme alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il Paese estero. La risposta indica, inoltre, come il contribuente abbia due possibilità per ovviare alla doppia imposizione: domandare rimborso al Paese estero che ha prelevato le imposte in violazione della convenzione o chiedere l'apertura di una MAP, lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL TRATTAMENTO DEI TRANSFER PRICING ADJUSTMENT AI FINI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con due recenti risposte a interpello (nn. 529 e 884 del 2021), è tornata ad esprimersi sul corretto trattamento, ai fini IVA, dei c.d. TP adjustment, operati al fine di garantire che le marginalità, relative alle transazioni infragruppo avvenute in un dato anno, siano in linea con l'arm's length principle.

In generale, la base imponibile IVA, in base all'art. 73 della direttiva 2006/112/CE e all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è costituita dal corrispettivo, effettivamente ricevuto dal soggetto passivo per il servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico. Tenendo conto anche delle considerazioni sollevate dalla Commissione Europea nel Working Paper n. 923 del 2017 e quanto previsto, in ambito domestico, dall'art. 13 del D.P.R. 633/72, l'Agenzia conclude che, per verificare se i TP adjustment configurino una variazione della base imponibile delle cessioni originarie effettuate tra le parti, occorre appurare l'esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette cessioni. Se non sussiste, dunque, un legame diretto tra le cessioni di beni nei confronti delle consociate e i TP adjustment, questi ultimi non hanno rilevanza ai fini IVA, con conseguente esclusione dal campo di applicazione del tributo.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

8

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO: NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Il 5.04.22, in occasione della sentenza emessa all'esito della causa C-140/20, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata a pronunciarsi sul tema della conservazione dei dati di traffico. La Corte, nello specifico, ha chiarito che l'art. 15 co. 1 della Direttiva (UE) 2002/58/CE (e s.m.i.) si qualifica come un limite all'introduzione da parte del legislatore di misure preventive che contemplino, per finalità di lotta alla criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. La Corte, al contrario, ha esplicitamente affermato che sono invece conformi al diritto europeo tutti quegli interventi del legislatore volti a introdurre, per le stesse finalità di prevenzione della criminalità e di tutela della pubblica sicurezza, misure che prevedono la conservazione mirata dei dati di traffico e dei dati di localizzazione - motivata da elementi oggettivi e non discriminatori e per un periodo di tempo limitato allo stretto necessario - così come la conservazione, ancorché generalizzata e indifferenziata, degli indirizzi IP e dei dati relativi all'identità civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, purché siano rispettate tutte le disposizioni di diritto interno di garanzia contro il rischio di abusi.



N. Martini

Rödl & Partner

Avv. Nadia Martini, Partner | nadia.martini@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: DIGITAL MARKETS ACT: ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SUL TESTO DA APPROVARE

Lo scorso 24.03.22, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico in merito al testo legislativo del Digital Markets Act ("DMA"), proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2020 e avente quale base giuridica l'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, facendo così un ulteriore passo in avanti verso il perseguimento degli obiettivi della strategia digitale europea annunciata dalla Commissione stessa. Il DMA si inserisce nell'ambito del processo di regolamentazione del mondo digitale avviato dall'UE, tramite l'introduzione di una serie di provvedimenti interconnessi, tra i quali è possibile annoverare anche il Digital Services Act. Il DMA ha l'obiettivo di uniformare le opportunità di crescita delle imprese europee, indipendentemente dalla loro dimensione, tramite la regolamentazione delle società che controllano i punti chiave dei canali di distribuzione del mercato digitale e che hanno, pertanto, assunto una rilevanza notevole nel mercato (c.d. "Gatekeeper"). La nuova proposta di regolamento è volta a definire e disciplinare il ruolo dei Gatekeeper e gli obblighi agli stessi imposti, garantendo che i mercati nel settore digitale, ove si registra la presenza di tali figure, siano equi e contendibili in tutta l'UE e assicurando che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni - come individuata ai sensi dei criteri oggettivi stabiliti dal DMA - abusi di tale posizione a discapito dei piccoli operatori del settore digitale. Si attende ora l'approvazione finale del testo.



C. Impalà

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: NUOVI AIUTI ALLE IMPRESE PER FRONTEGGIARE IL CARO ENERGIA E GAS

Il “D.L. Energia” 21/22 ha introdotto nuove misure agevolative in favore delle società, diverse dalle cosiddette “imprese energivore” e “gasivore” ex artt. 4 e 5 del D.L. 17/22, che impiegano gas naturale ed energia elettrica in larga scala. In particolare, le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 12% delle spese energetiche sostenute nel secondo trimestre 2022, a condizione che esse abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. Le imprese non gasivore possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022 qualora si verifichi un incremento del prezzo superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. Per entrambe le categorie di impresa, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.22, può essere ceduto previa apposizione del visto di conformità, non rileva ai fini IRES e IRAP e può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che l’agevolazione totale non ecceda l’ammontare del totale del costo sostenuto.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: BFH: (NON VI È) PRODUZIONE DI REDDITI DA CAPITALE IN CASO DI TESAURIZZAZIONE PARZIALE

I soci di una GmbH avevano deliberato, nell’ambito della destinazione degli utili relativa al bilancio 2012, che le quote di utili dei soci di minoranza sarebbero state oggetto di distribuzione, mentre la quota di utili del socio di maggioranza non sarebbe stata distribuita, ma accantonata in una riserva di utili personale del socio (cosiddetta destinazione incongruente di utili). Tale riserva andava ad incrementare la voce del capitale della società. L’Ufficio imposte competente riteneva però che il socio di maggioranza avesse già percepito gli utili al momento della delibera di destinazione, generando così redditi da capitale. Questo parere è stato seguito anche dalla Commissione tributaria di Hannover con sentenza del 4.07.19 (R.G. K 181/17).

Con sentenza del 28.09.21 (R.G. VIII R 25/18) la Corte federale tributaria (BFH) ha contraddetto la Commissione tributaria e ha messo in chiaro che nella misura in cui la tesaurizzazione di utili è stata effettuata mediante accantonamento nella riserva personale del socio, gli utili sono rimasti nel capitale della società. La destinazione incongruente non ha quindi portato ad una distribuzione di utili e il socio non ha potuto percepire la quota di utili a lui spettante. La delibera sulla destinazione di utili, efficace secondo il diritto civile, deve essere riconosciuta anche ai fini fiscali.



R. Mader



A. Pensovecchio



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: L'EVOLUZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DELLA COMPLIANCE DEGLI ENTI DI DIRITTO STRANIERO CHE OPERANO IN ITALIA

Ci si è spesso trovati innanzi al quesito in merito alla necessità per l'ente con sede all'estero che operi in Italia di adottare necessariamente un Modello in tutto e per tutto conforme al D.Lgs. 231/01. Inizialmente, la giurisprudenza formatasi attorno al caso Siemens (Ordinanza GIP Tribunale di Milano, 27.04.04) ha risposto negativamente, ritenendo inefficaci eventuali sistemi equivalenti. Tuttavia, l'attualità del tema sollevato perdura. Infatti, sono sempre più insistenti le voci dottrinali che sollecitano - a talune condizioni - un'equiparazione tra il Modello formalmente denominato "231" ed altro sistema gestionale che, pur presentando a livello sostanziale le medesime caratteristiche e finalità del primo, non sia perfettamente aderente allo schema tracciato dagli artt. 6 e 7 della Legge 231. In un recente e relevantissimo caso (la c.d. "Strage di Viareggio") la Corte d'Appello di Firenze, (sentenza del 16.12.19, n. 3733) sembra aver recepito queste sollecitazioni, aprendo la strada alla possibilità che un ente straniero possa beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, in presenza di una compliance strutturata anche se denominata diversamente. Evidentemente, ciò necessiterà di un'analisi accurata per accertare che i presidi di matrice diversa da quella italiana possano essere giudicati dai Tribunali italiani equivalenti ai modelli nazionali.



S. Bruno



B. Ricci

STUDIO LEGALE **BRB**

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: IL DIVIETO DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 39 D.LGS. 231/01

La Corte di Cassazione, terza Sezione penale, con sentenza n. 7630 depositata il 3.03.22, si è pronunciata su un ricorso avverso una ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva per oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari nell'ambito di un procedimento penale per plurime violazioni del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452quaterdecies c.p., in relazione ai quali era indagata una società a responsabilità limitata. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla società in quanto indagato nel procedimento penale risultava il rappresentante legale dell'ente, il quale, per il divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. 231/01, non poteva provvedere alla nomina del difensore di fiducia della società. Trattasi di difetto di legittimazione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p., con la conseguenza che la nomina del difensore di fiducia della S.r.l., effettuata dal rappresentante legale indagato della società e, pertanto, in violazione dell'art. 39 D.Lgs. 231/01, è da ritenersi inesistente.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CONFERIMENTO DI QUOTE DI CONTROLLO DI S.R.L. E TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Un'interessante opportunità nei passaggi generazionali si presenta qualora si sia interessati al trasferimento di una quota di controllo o di almeno il 20% applicando la normativa di cui all'art. 177 del Testo Unico sulle imposte sui redditi. L'articolo in questione prevede che le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti vengano valutate, per determinare il reddito del conferente, in funzione della relativa quota di patrimonio netto formatosi nella conferitaria a seguito dell'operazione (c.d. "regime a realizzo controllato"). Sarà la conferitaria a decidere il valore della partecipazione che andrà ad iscrivere nella propria contabilità potendo optare per una valutazione della stessa sulla base del capitale sociale. Si riporta di seguito un esempio per meglio spiegare il significato della norma. Tizio (madre/padre) è proprietario di una partecipazione in una società a responsabilità limitata con un patrimonio netto di 100 e un capitale sociale di 10 (società "Alfa"). Tizio conferisce la propria partecipazione pari al 100% del capitale sociale in "Beta" che, a sua volta, iscrive la partecipazione "Alfa" nella sua contabilità al valore nominale di 10. La successiva donazione da parte di Tizio a favore dei propri eredi avverrà al valore nominale di 10 e non di 100.



C. Andreatta



S. Andreasi

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it
Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: L'ADESIONE AD UN CCNL È VALIDA ANCHE SE TACITA E PER FATTI CONCLUDENTI

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 95/22, ha affermato che l'adesione ad un CCNL può essere anche tacita e per fatti concludenti ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole. Pertanto, una volta che si possa affermare l'adesione di una parte al contratto, questo diventa vincolante per la medesima. Nel caso di specie, tre OOSS citavano in giudizio due società eccependo che le stesse avevano applicato fino a settembre 2021 il CCNL UNIC, il cui termine di efficacia era stato prorogato al 30.06.23. Secondo le OOSS, dette società, per il solo fatto di aver cessato l'applicazione del CCNL sostituendolo dall'ottobre 2021 con un altro, avevano tenuto una condotta antisindacale. A parere del Tribunale, in giudizio era emerso che una delle due società aveva dato applicazione al CCNL per fatti concludenti, con conseguente sua adesione alla previsione secondo cui "il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo". Pertanto, la volontà espressa da detta società di non applicare il CCNL non può, secondo il Tribunale, che produrre effetto dal 30.06.23, con conseguente integrale applicazione dello stesso fino a tale data.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA SI APPLICA ANCHE AL CONTRATTO D'AGENZIA

Il Tribunale di Parma sezione lavoro in data 1.03.22 ha deciso quanto segue in tema di recesso per giusta causa: tale tipologia di recesso disciplinato dall'articolo 2119 del Codice Civile italiano (e cioè "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [...] prevista espressamente in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia; tuttavia in tale caso, per valutare la gravità della condotta, si deve avere riguardo al carattere maggiormente fiduciario - in termini di maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - del contratto di agenzia rispetto al rapporto di lavoro subordinato.



D. Bracchi



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

GERMANIA: ACCORDI RELATIVI AL FORO COMPETENTE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Nella sentenza del 26.10.21 (R.G. n. 101 AR 148/21) la Corte Suprema bavarese si è pronunciata in merito alla validità di una clausola concernente la competenza di un tribunale. La clausola era contenuta nelle Condizioni generali di un contratto che una parte aveva concluso con un'altra società. La clausola recitava: "Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è in via esclusiva quello di Stoccarda, nella misura consentita dalla legge". Secondo il diritto processuale tedesco, un accordo relativo al foro competente è ammissibile solo se le parti sono commercianti (§ 38 co. 1 c.p.c. tedesco) e non esiste un foro obbligatorio. Tuttavia, la clausola non era trasparente e quindi era nulla ai sensi del § 307 co. 1 BGB (c.c. tedesco), in quanto conteneva la condizione "nella misura consentita dalla legge". Ai fini della validità di una clausola contenuta nelle Condizioni generali, quest'ultima deve essere comprensibile senza l'aiuto di un avvocato. Se nel caso di specie l'accordo relativo al Tribunale di Stoccarda era "consentito dalla legge" non era riconoscibile per una persona senza formazione giuridica. Secondo la Corte, ciò costituisce uno svantaggio irragionevole. Tali clausole sembrano una soluzione elegante per la redazione di Condizioni generali, ma spesso hanno l'effetto opposto.



R. Budde

CMS
law·tax·future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: LE MODIFICHE AL BANDO TIPO N. 1 DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Con la delibera del 16.03.22, n. 154, l'ANAC ha modificato il Bando tipo n. 1 alla luce delle novità legislative.

In ossequio alle previsioni del D.L. 4/22, sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16, che dovranno essere obbligatoriamente contenute nei documenti di gara fino al 31.12.23, al fine di attenuare gli effetti economici del conflitto ucraino e della pandemia. Inoltre, per le sole procedure finanziate dal PNRR e dal PNC, sono state recepite le norme del DPCM del 7.12.21, introducendo clausole di inclusione sociale e parità di genere. L'inserimento mira ad escludere il concorrente che, al momento della presentazione dell'offerta, non rispetti gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Sempre a pena di esclusione, si impone all'operatore economico di assumersi l'obbligo di riservare, sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile, una quota di assunzioni pari al 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto. L'ANAC, con la sua opera di revisione, coadiuva sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici ad orientarsi tra le misure predisposte dal Governo per attuare il PNRR e per affrontare le conseguenze delle recenti crisi internazionali.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

IVA E DAZI

ITALIA: ESPORTAZIONI DI ROTTAMI FERROSI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA – D.L. 21/22

Il D.L. 21/22 ha, tra l'altro, introdotto disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, prevedendo per l'ipotesi di esportazioni al di fuori dell'UE uno specifico obbligo di notificazione.

Nel demandare ad apposito DPCM l'individuazione delle materie critiche per le quali le predette operazioni sono soggette a notifica, è stato previsto che i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscano materie prime critiche e che la loro esportazione, sino al 31.07.22, sia soggetta all'obbligo di notifica; pertanto, i soggetti stabiliti, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'UE, rottami ferrosi, sono tenuti a notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, un'informativa completa dell'operazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In difetto di comunicazione o di comunicazione incompleta, è prevista l'irrogazione di una sanzione non inferiore a 30.000 Euro per ogni singola operazione.

Per ottemperare all'obbligo di notifica sono state attivate specifiche caselle e-mail.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: NUOVO DECRETO ENERGIA IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL SENATO

Si attende l'approvazione da parte del Senato del D.L. 17/22, il quale prevede misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Un'interessante previsione è quella relativa alla semplificazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti (art. 9 co. 1). Non sono necessari permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, possibili dunque in regime di edilizia libera. Idem per impianti installati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, inclusi quelli nei comprensori sciistici. La realizzazione di impianti in regime di edilizia libera è consentita pure in presenza di vincoli (immobili di pregio e nuclei storici) qualora l'installazione preveda pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, salvo che per le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Solo in caso di impianti installati in siti o immobili ritenuti di notevole interesse pubblico, è richiesta l'autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del D.Lgs. 42/04.



A. Matteazzi

Avv. Alessandra Matteazzi, Associate |
alessandra.matteazzi@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: IL CONTRATTO DI FRANCHISING NEL MERCATO RETAIL REAL ESTATE

Il franchising è una tipologia di contratto utilizzata dai principali brand del mercato retail per organizzare le loro reti di vendita. Il franchisee è in molti casi un piccolo imprenditore che si avvale - verso pagamento di un corrispettivo denominato royalty - del marchio, dei segni distintivi e del know-how del franchisor per intraprendere un'attività commerciale con riduzione del rischio, entrando a far parte di una rete già avviata e collaudata. D'altro canto il franchisor si avvale del franchisee per allargare il proprio giro commerciale ed aumentare le proprie capacità di penetrazione del mercato, senza intervenire direttamente nelle realtà locali. Ed infatti assai spesso è il franchisee che negozia e sottoscrive con la proprietà il contratto di locazione e/o di affitto di ramo di azienda relativo ai locali ove andrà ad esercitare la propria attività. La remunerazione del franchisee avviene attraverso la vendita dei prodotti del franchisor o lo svolgimento dei servizi caratteristici della rete. Sebbene il franchisee sia un imprenditore economicamente e giuridicamente indipendente dal franchisor, esso rappresenta la parte "debole" del rapporto, in quanto fortemente integrato nella rete distributiva del franchisor. È necessario dunque porre molta attenzione alla redazione del contratto anche alla luce della giurisprudenza più recente che tende a favorire il franchisee.



G. Comparini



E. Knickenberg
-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI
Studio Legale

Avv. Giulia Comparini |
gcomparini@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI FATTURATO PER LA NOTIFICA ANTITRUST

Il 21.03.22, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha rideterminato le soglie del fatturato al di sopra delle quali è obbligatorio comunicare le operazioni di concentrazione tra imprese. Alla luce della variazione del deflatore del PIL per l'anno 2021, l'AGCM ha aumentato di 6 milioni di Euro la prima soglia del fatturato nazionale totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate (precedentemente fissata in 511 milioni di Euro), mentre ha lasciato invariata la seconda soglia.

Pertanto, la preventiva notificazione di un'operazione di concentrazioni è obbligatoria qualora

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 517 milioni di Euro, e
- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 31 milioni di Euro.

Le suddette soglie sono applicabili già dalla pubblicazione sul bollettino dell'AGCM in data 21.03.22.

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com



G. Bricchi



C. Steinringer

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: PRUDENZA NELL'USO DI MARCHI IN FORMA DIVERSA DA QUELLA REGISTRATA

I marchi vanno usati, altrimenti "decadono". Ciò significa che, scaduto un termine di cinque anni dalla registrazione, su istanza di terzi essi possono essere annullati e rivendicati nei confronti di terzi senza probabilità di successo, p.e. in procedimenti di opposizione o giudiziari. In linea di massima, il marchio va usato nella forma in cui è stato registrato. Sono innocue le modifiche che lasciano immutato il "carattere distintivo" ossia la sostanza del marchio, come recita l'art. 18 della Direttiva in materia di marchi d'impresa. È difficile operare una netta distinzione, d'altra parte le conseguenze possono essere gravi. Presso l'Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti qualcuno aveva fatto opposizione alla registrazione del marchio "EM blond" sulla base di diritti derivanti dal marchio "EM". Quest'ultimo era sempre stato utilizzato nella forma "EM quality certified". Il Tribunale dei brevetti ha deciso che ciò non costituisce un uso del marchio, respingendo il ricorso anche per questo motivo. L'aggiunta "quality certified" creerebbe l'impressione di un marchio di certificazione. Il titolare, evidentemente conscio del problema, a titolo precauzionale aveva posposto una "R" a "EM", senza tuttavia ricavarne una qualche utilità (BPatG 03.02.22, 30 W (pat), 511/20).



K. Bott

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: GARANZIA SACE, ULTIME NOVITÀ: ESTENSIONE E SOSTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO

La Legge di bilancio 2022 ha esteso fino al 30.06.22 alcune misure emergenziali previste per l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI e delle garanzie rilasciate da SACE ai sensi del D.L. Liquidità (c.d. "Garanzia Italia"). La legge e le Condizioni Generali SACE hanno introdotto la possibilità di estendere o sostituire i finanziamenti esistenti già beneficiari della garanzia SACE ai sensi del D.L. Liquidità: questi potranno essere estesi dal finanziatore originario fino ad una durata massima di 8 anni mantenendo la Garanzia SACE già prestata o sostituiti con un nuovo finanziamento con Garanzia SACE, di durata fino a 8 anni, senza necessità di erogare nuova finanza aggiuntiva. Il finanziatore potrà ottenere la sostituzione delle operazioni già beneficiarie della Garanzia SACE, tramite una richiesta attraverso l'apposito portale: potranno essere modificati importo, durata, condizioni e parametri finanziari, nel rispetto dei limiti normativi. Il finanziatore potrà altresì richiedere a SACE l'estensione del finanziamento in bonis relativo ad operazioni con garanzia emessa fino al 30.06.21, aumentando la durata del finanziamento fino ad una durata massima di 8 anni, senza apportare modifiche alle altre condizioni e ferma restando la scadenza limite del 30.06.30.



F. Dotti



A. Cerini

K&L GATES

Avv. Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
Dott. Andrea Cerini, Trainee | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: ARBITRATO E ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Chi ha urgenza di far verificare prima dell'instaurazione di un giudizio lo stato di luoghi o la qualità o condizione di cose può avviare una procedura avanti il giudice ordinario di accertamento tecnico. La giurisprudenza ritiene che l'esistenza di una clausola compromissoria non deroghi la competenza del giudice ordinario di instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti a sé. Si pone tuttavia la questione sull'utilità di un tale accertamento tecnico considerato che l'arbitro che sarà investito della decisione nel merito non è tenuto ad acquisire od osservare i risultati del procedimento di accertamento. Alcuni regolamenti arbitrali prevedono la possibilità che un accertamento tecnico sia disposto dall'arbitro anche prima dell'avvio del procedimento arbitrale sul merito. Ove al procedimento arbitrale non sia applicabile una tale previsione, sarà opportuno che le parti la pattuiscano con il compromesso in arbitro; ove ciò non avvenga, non rimarrà alla parte interessata che avviare una procedura di accertamento preventivo avanti il giudice ordinario nella consapevolezza che sarà rimessa alla libera valutazione dell'arbitro dare valenza probatoria o meno ai risultati tecnici che saranno emersi dalla procedura.



R. Rudek



A. Gebhard

LAWFED
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
BIRISIA

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com
Avv. Alexander Gebhard |
alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Con Ordinanza del 17.02.22, n. 5279/5, la Corte di Cassazione ha confermato che nel processo tributario, come anche in quello civile, l'obbligatorietà della lingua italiana opera solo per gli atti processuali, ma non anche per i documenti prodotti dalle parti come allegati agli stessi.

In relazione a questi ultimi il giudice ha la facoltà di procedere alla nomina di un traduttore, ex art. 123 del codice di procedura civile, di cui si può fare a meno se non vi siano contestazioni sul contenuto del documento. Nel caso, invece, vi sia contestazione in merito ai contenuti in lingua straniera, la nomina del traduttore diviene obbligatoria (Cass. 17748/21; 17172/21; 24980/20; 24729/20).



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).